



COMUNE DI RIOLA SARDO

Provincia di Oristano

Regolamento per l'assegnazione e gestione degli orti urbani

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 22.02.2017

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 12.04.2022

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'assegnazione e gestione degli orti urbani nel Comune di Riola Sardo.

2. Nel quadro delle politiche finalizzate al miglioramento della qualità della vita attraverso il soddisfacimento di un'ampia gamma di esigenze sociali, ambientali e culturali della comunità, l'Amministrazione Comunale individua appezzamenti di terreno di proprietà da assegnare alle persone aventi diritto.

3. L'assegnazione di terreni da adibire ad orti urbani deriva dalla volontà dell'Amministrazione Comunale di:

- stimolare e agevolare l'impiego del tempo libero dei residenti in attività ricreative volte a favorire la socializzazione nonché la diffusione e la conservazione di pratiche sociali e formative tipiche della vita rurale;
- favorire la riqualificazione delle aree dismesse e dei terreni agricoli inutilizzati, arginando il consumo di territorio, mitigando le situazioni di marginalità e degrado e migliorando il paesaggio urbano;
- valorizzare le produzioni ortive tradizionali locali.

4. L'orto urbano è un lotto di terreno agricolo di proprietà del Comune, che l'Ente assegna per la coltivazione di ortaggi, fiori e piccoli frutti ad uso del privato, nel rispetto delle presente regolamento.

Art. 2 – Requisiti per l'assegnazione

1. Possono presentare domanda di assegnazione di un orto urbano le persone in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere residenti nel Comune di Riola Sardo da almeno cinque anni;
- b) non essere imprenditore agricolo titolare di partita IVA.

2. Ciascun nucleo familiare può presentare una sola domanda di assegnazione; per nucleo familiare s'intende quello risultante dalla certificazione anagrafica, incluse le unioni civili.

Art. 3 – Procedura di assegnazione

1. L'assegnazione degli orti urbani è effettuata in base alla graduatoria risultante dalla pubblicazione di un bando da parte del Responsabile del Servizio Amministrativo, per venti giorni all'albo pretorio e sul sito internet del Comune e dall'applicazione ai richiedenti aventi titolo dei seguenti e punteggi:

- nucleo familiare composto da 5 o più persone - 3 punti;
- nucleo familiare composto da 4 persone - 2 punti;
- nucleo familiare composto sino a 3 persone - 1 punto;

- valore ISEE del nucleo familiare inferiore o uguale a € 10.000,00 - 3 punti;
- valore ISEE del nucleo familiare superiore a € 10.000,00 e inferiore o uguale a € 20.000,00 - 2 punti;
- valore ISEE del nucleo familiare superiore a € 20.000,00 - 1 punto;

2. In caso di parità di punteggio, costituiscono titolo di preferenza le seguenti condizioni, nell'ordine:

- a) nucleo familiare più numeroso;
- b) valore ISEE del nucleo familiare più basso.

3. I lotti sono assegnati, in ordine di graduatoria, a ciascun assegnatario che potrà sceglierlo tra quelli disponibili.

4. All'assegnatario che nel precedente quinquennio occupava un lotto di terreno, sarà assegnato il medesimo lotto.

5. L'assegnazione del lotto è formalizzata con lettera del Responsabile del Servizio Amministrativo all'avente diritto, con allegata copia del presente regolamento da sottoscrivere per accettazione, e copia del versamento del canone ricognitorio, comprensivo del contributo al Consorzio di Bonifica, stabilito, per l'anno di assegnazione, dalla Giunta Comunale.

6. La graduatoria rimane valida per cinque anni per l'assegnazione di lotti disponibili a seguito di rinuncia dell'assegnatario prima della scadenza dell'atto di assegnazione originario o per l'assegnazione di lotti aggiuntivi individuati dalla Giunta Comunale. Esaurita la graduatoria prima della scadenza del termine predetto, se vi siano lotti assegnabili, il Responsabile del Servizio Amministrativo, previa approvazione di direttiva da parte della Giunta Comunale, procederà alla pubblicazione di un nuovo bando.

Art. 4 – Durata dell'assegnazione e disciplina del rapporto

1 L'assegnazione ha la durata di anni cinque, decorrenti dalla data dell'atto di assegnazione.

2. I lotti assegnati successivamente a seguito di rinuncia dell'assegnatario prima della scadenza dell'atto di assegnazione originario o per l'assegnazione di lotti aggiuntivi individuati dalla Giunta Comunale, hanno la medesima scadenza di quelli di cui al comma precedente.

3. L'assegnazione dell'orto urbano è fatta in comodato temporaneo.

4. I lotti costituenti gli orti urbani sono individuati dalla Giunta in modo omogeneo per forma e dimensioni e delimitati dal Servizio Tecnico comunale.

5. Il lotto assegnato non è cedibile a terzi a nessun titolo.

6. Il lotto assegnato deve essere coltivato direttamente dall'assegnatario o dai suoi familiari. In caso di malattia o impedimento fisico non superiore a 6 (sei) mesi, l'assegnatario può farsi sostituire da persona di fiducia comunicandolo al Responsabile del Servizio Amministrativo. L'assenza per malattia o l'impedimento fisico superiore a 6 (sei) mesi deve essere comunicata al Responsabile del Servizio Amministrativo, che provvederà all'assegnazione ad altro richiedente in base alla graduatoria, salvo che un componente del nucleo familiare dell'assegnatario comunichi di subentrare nell'assegnazione fino alla naturale scadenza.

7. In caso di decesso dell'assegnatario, il lotto è assegnato dal Responsabile del Servizio Amministrativo ad altra persona inserita in graduatoria, salvo che un componente del nucleo familiare comunichi di subentrare nell'assegnazione fino alla naturale scadenza.

8. La decadenza dall'assegnazione, oltre che nei casi indicati nei commi precedenti, è comunicata all'assegnatario dal Responsabile del Servizio Amministrativo in caso di rinuncia dell'assegnatario o dell'accertamento della perdita dei requisiti stabiliti per l'assegnazione dal presente regolamento.

9. Alla scadenza dell'assegnazione, l'assegnatario deve lasciare il lotto in ordine libero da persone e cose. Restano acquisiti al fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguiti durante la durata del comodato, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno all'assegnatario o agli aventi causa, anche per eventuali frutti pendenti.

Art. 5 – Regole di utilizzo degli orti urbani

1. L'assegnatario deve rispettare le seguenti regole per l'uso del lotto:

- a) rispettare i confini stabiliti dal Servizio Tecnico e le quote altimetriche del lotto;
- b) non svolgere attività diversa da quella della coltivazione di ortaggi, fiori o piccoli frutti, con esclusione delle piante da frutto;
- c) non avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno, né concedere a terzi il terreno;
- d) non utilizzare i beni ricavati dalla produzione per lo svolgimento di attività commerciali o altre attività a finalità lucrative, in quanto la produzione stessa è rivolta unicamente al consumo per uso proprio o in ambito familiare;
- e) coltivare con continuità il lotto;
- f) non consentire l'ingresso nel lotto di persone estranee, salvo che non siano accompagnate dal concessionario;
- g) mantenere il lotto assegnato in stato decoroso, non degradato, incolto e disordinato e non introdurre nell'area materiale di risulta o recupero;
- h) rispettare i limiti stabiliti per i sostegni alle coltivazioni o paletti di qualsiasi genere, che non devono superare l'altezza di mt. 1,80 ed essere realizzati con canne palustri o legno, escluso l'impiego di materiali metallici;
- i) realizzare le legature con rafia o prodotti naturali, esclusi materiali metallici o plastici;
- j) non nascondere la vista del lotto con teli plastici, steccati o siepi;
- k) collocare un solo bidone per la raccolta dell'acqua piovana;
- l) approvvigionarsi di tutti gli attrezzi e del materiale necessario per la produzione ortiva;
- m) non recintare il lotto; è consentita una delimitazione di 30 cm. di altezza;
- n) tenere pulite e in buono stato di manutenzione le parti comuni, viottoli e fossi di scolo e non realizzare all'interno del lotto alcuna pavimentazione o modifiche dell'assetto;
- o) provvedere all'eventuale pulizia e sgombero delle vie d'accesso al lotto, con divieto di depositare materiali e rifiuti nelle vie di transito;
- p) non danneggiare in alcun modo i lotti confinanti;
- q) limitare l'uso dell'acqua per l'irrigazione alla stretta necessità in base alle colture praticate; episodi incontrollati di un non corretto utilizzo della risorsa idrica (ad esempio lavaggio di autoveicoli e motoveicoli nel lotto e nelle parti comuni) o di un consumo immotivato potranno comportare la revoca immediata;
- r) non accedere alla zona con auto o motocicli;
- s) non scaricare o lasciare in deposito materiali di alcun genere;
- t) non tenere stabilmente nel lotto cani o altri animali;
- u) osservare le disposizioni per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- v) non accendere fuochi e detenere infiammabili e bombole GPL;
- w) non mantenere depositi di materiali non attinenti alla coltivazione del lotto (legnami, inerti, ecc.);

- x) smaltire i residui di sfalcio e di potatura con il compostaggio; la produzione di compost può essere gestita nel lotto mediante conferimento in area collettiva controllata e gestita in modo tale da non creare problemi, come odori, degrado, incuria;
- y) non scaricare materiali inquinanti o nocivi e rifiuti internamente ed attorno al lotto;
- z) non costruire capanni e simili;
- aa) non effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune;
- bb) mantenere nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza e il valore economico dei servizi presenti sul lotto, facendosi carico della manutenzione ordinaria e straordinaria;
- cc) pagare nella misura ed entro i termini stabiliti il canone al Comune;
- dd) non prelevare prodotti da altri lotti;
- ee) adottare apposite misure atte a prevenire lo sviluppo delle zanzare;
- ff) osservare il divieto di occupare o coltivare anche parzialmente i percorsi di accesso ai singoli lotti;
- gg) mantenere un comportamento corretto e di reciproco rispetto nei confronti degli altri assegnatari al fine di una pacifica ed armoniosa convivenza;
- hh) rispettare ogni disposizione contenuta nel presente regolamento.

Art. 6 – Revoca dell'assegnazione

1. L'inosservanza delle regole e divieti stabiliti dal presente regolamento sarà contestata per iscritto all'assegnatario dal Responsabile del Servizio Amministrativo. In caso di grave o reiterata inosservanza delle predette regole accertata dai dipendenti comunali preposti, il Responsabile del Servizio Amministrativo procederà alla revoca della concessione comunicandola all'assegnatario.

2. Il Responsabile del Servizio Amministrativo potrà revocare l'assegnazione per motivi di carattere generale, quali la necessità di utilizzare l'area per altri scopi, variazione dello strumento urbanistico o altro pubblico interesse, previa apposita direttiva della Giunta Comunale. Il lotto oggetto di revoca rientrerà in tal caso nella piena disponibilità del Comune dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione di revoca da parte dell'assegnatario.

3. La revoca della concessione non dà diritto all'assegnatario o agli aventi causa, in nessun caso, ad indennizzi o risarcimenti a carico del Comune.

4. Sono fatti salvi i regolamenti comunali e le leggi vigenti per le eventuali irregolarità compiute in violazione delle stesse e l'applicazione delle relative sanzioni.

Art. 7 – Responsabilità e controversie

1. L'assegnatario è tenuto a risarcire al Comune qualunque danno arrecato per colpa al lotto assegnato e alle parti comuni e a rimborsare eventuali spese sostenute per il ripristino.

2. L'assegnatario è responsabile di qualunque danno causato a cose e/o persone del Comune e/o di terzi durante l'uso del lotto. Il Comune resta sollevato da ogni responsabilità civile e penale che possa derivare dall'uso del lotto.

3. Il Comune non risponderà per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, interruzione di servizi (irrigazione, ecc.) che si verificano nei lotti assegnati, né per eventuali infortuni all'assegnatario o a terzi in conseguenza dell'uso del lotto o a seguito del passaggio o stazionamento di persone nello stesso.

Art. 8 – Oneri a carico dell'assegnatario

1. La Giunta Comunale stabilisce ogni anno, prima dell'approvazione del bilancio di previsione, la misura del canone ricognitorio dovuto dagli assegnatari dei lotti adibiti ad orti urbani, comprensivo del contributo al Consorzio di Bonifica.
2. Nei casi di interruzione, decadenza, revoca e cessazione per qualsiasi altro motivo dell'assegnazione, il canone non sarà rimborsato.

Art. 9 – Controlli

1. Il Comune vigila sulla gestione degli orti urbani, a mezzo dell'Ufficio di Polizia Locale e dell'Ufficio Tecnico.
2. L'assegnatario del lotto deve in ogni caso consentire l'accesso alle persone incaricate dal Comune.

Art. 10 – Corsi di formazione

1. Il Comune favorisce l'organizzazione di corsi di formazione/aggiornamento da parte di personale abilitato incaricato dalle Associazioni di categoria rappresentative degli agricoltori.

Art. 11 – Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento al codice civile.

Art. 13 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione.